

Abstract
Tesi di Dottorato
Dott. Giovanni de Bernardo
Diritto Penale e Intelligenza artificiale

«Il progresso irrompe, non chiede permesso. E nel contesto attuale disegnare questo nuovo rapporto tra esseri umani e macchine non è per niente facile. Anche perché le tecnologie digitali hanno una velocità impressionante. Le tecnologie di ieri, come ad esempio la TV, la radio, l'elettricità, l'automobile hanno impiegato più di 50 anni per raggiungere i 50 milioni di utenti. Ci hanno concesso tutto il tempo per abituarci alle loro innovazioni, per avere nuove regole sul loro utilizzo, e per organizzare le nostre vite e le nostre società di conseguenza. Oggi, le tecnologie digitali irrompono molto più velocemente, e non ci danno affatto il tempo per organizzarci e per abituarci alle loro dirompenti innovazioni. Un esempio evidente di questa velocità viene dalle reti sociali: Twitter ha impiegato meno di 3 anni per raggiungere i 50 milioni di utenti; Facebook e Instagram meno di 2 anni. Anche se il record della velocità è quello di Pokemon Go, che è riuscito a raggiungere i 50 milioni di download in soli 19 giorni!».

Anche il diritto penale si deve, quindi, attrezzare per tenere il passo di questa rapidissima evoluzione tecnologica, per non rischiare di soccombere di fronte a quello che si preannuncia essere un nuovo, sconvolgente «shock da modernità», che comporterà problemi «analoghi a quelli che hanno contraddistinto altre “transizioni” tecnologiche: verificare l'idoneità delle norme esistenti ad applicarsi alle nuove tecnologie, così da valutare se sia opportuno, per i legislatori, coniare delle regole ad hoc, nuove, ovvero persistere, non senza possibili forzature avallate, magari, sul piano giurisprudenziale, nell'applicazione delle norme preesistenti».

Se fino a pochi anni fa il principale problema di tutti gli scienziati coinvolti nella ricerca relativa all'Intelligenza Artificiale era quello di poter dimostrare la realistica possibilità di utilizzare sistemi intelligenti per usi comuni, oggi che questo obiettivo è ampiamente raggiunto ci si chiede quale possa essere il futuro per l'Intelligenza Artificiale. Soprattutto con riferimento all'applicazione dei sistemi intelligenti ed al conseguente impatto sul tessuto sociale ed economico. Diventa pertanto centrale investigare il nuovo rapporto tra uomo e macchina, quanto a morale e all'etica lavorativa e al corretto utilizzo delle macchine nel rispetto dell'uomo. Probabilmente la direzione che si prenderà non è ancora ben delineata, ma potrà portare a una nuova rivoluzione culturale e industriale.

Quattro sono i possibili percorsi di indagine che caratterizzerebbero il futuro penalistico dell'intelligenza artificiale: a) le attività di law enforcement e, in particolare, di polizia predittiva; b) il possibile impiego di algoritmi decisionali per risolvere vertenze penali, così da operare una sorta di sostituzione, o per lo meno di affiancamento, del giudice- uomo col giudice-macchina; c) la valutazione della pericolosità criminale affidata ad algoritmi predittivi, capaci di attingere e rielaborare quantità enormi di dati al fine di far emergere relazioni, coincidenze, correlazioni, che consentano di profilare

una persona e prevederne i successivi comportamenti, anche di rilevanza penale; d) infine, lo studio di un sistema di IA quale autore di reato.

Sono tutti percorsi di straordinario interesse. E taluni di essi risultano ormai al centro del dibattito penalistico. Rimandando alla copiosa bibliografia che si è ormai sviluppata su quei temi, sono da segnalare due ulteriori prospettive di indagine concernenti l'impatto che le tecnologie informatiche e le connesse forme di intelligenza artificiale stanno avendo e potranno avere sul diritto penale.

A) La prima prospettiva prende le mosse dall'attuale processo di digitalizzazione e informatizzazione del materiale normativo: quali effetti tale processo potrà produrre sulla natura stessa delle norme giuridiche, in particolare di quelle penali, e soprattutto sulla tecnica legislativa?

B) La seconda prospettiva di indagine riguarda il possibile contributo dell'intelligenza artificiale alla formulazione della fattispecie incriminatrice.

C) La terza prospettiva si fonda sulla possibilità di alcuni software di accedere a dati riferibili ad abitudini di vita, "instabilità residenziale", tendenze sessuali, gusti commerciali, "modo di utilizzo del tempo libero", ovvero a fatti e caratteristiche in grado di comportare una valutazione prognostica sulla pericolosità, i cui confini e prospettive sono da approfondire attraverso la ricerca, quanto meno in ordine alla compatibilità con lo Stato di diritto.

D) La più delicata – sul piano filosofico ed etico, prima ancora che giuridico – è senz'altro quella concernente la possibilità di concepire le entità intelligenti come autori di reato. I sistemi di Intelligenza Artificiale di ultima generazione sono infatti dotati di un grado di autonomia dall'uomo tale da mettere in crisi il modello tradizionale della responsabilità di quest'ultimo per i fatti di reato verificatisi a causa del comportamento dell'entità di Intelligenza Artificiale. Meno problematica è invece la questione, postasi soprattutto in previsione di un ulteriore progresso tecnologico, se sistemi di Intelligenza Artificiale possano essere assunti ad autonomi beni giuridici meritevoli di tutela penale e, per questa via, a vere e proprie vittime del reato, secondo una prospettiva sperimentata di recente con riferimento a forme di vita "non umane".